

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 23/ASURDG DEL 14/01/2013

Oggetto: [Atto di citazione notificato da D.N.C., R.I. e R.C., davanti al Tribunale di Urbino – Incarico per la costituzione e la difesa in giudizio]

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di costituirsi in causa, avverso l'atto di citazione dei sig.ri D.N.C., R.I. e R.C., davanti al Tribunale di Urbino, per l'udienza del 18/3/2013.
2. di incaricare per la rappresentanza e difesa dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, l'avv. Marcello Ercolani dell'U.O. Affari Legali della Area Vasta n. 1, con ogni potere e facoltà;
3. di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa, in quanto l'incarico viene conferito a personale dipendente;
4. di dare atto che non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
5. di trasmettere la determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore Sanitario
(Dott. Giorgio Caraffa)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. PIERO CICCARELLI)

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Affari Legali)**

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- Legge 241/1990 e succ. mod.;
- Cod. Proc. Civile: art. 83.

E' stato notificato, in data 13/11/2012, atto di citazione per l'udienza del 18/03/2013 davanti al Tribunale di Urbino, dai sig.ri D.N.C., R.I. e R.C., rispettivamente coniuge e figlie di R.F. deceduto il 14.10.2010.

Gli attori esponevano che la morte del proprio congiunto era causalmente imputabile ai colpevoli ritardi nella diagnosi di "cirrosi epatica" formulata dai sanitari dell'U.O. di Medicina Generale dell'Ospedale di Cagli.

Chiedevano, quindi, l'accertamento delle responsabilità con conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura di €. 1.039.00000 o in quella maggiore o minore di giustizia.

L'evento per cui è causa non è coperto da garanzia assicurativa.

Il Tavolo Tecnico ex Zonale per la Gestione dei sinistri, espletata l'istruttoria interna, ha ritenuto che l'operato dei sanitari fu corretto.

Pertanto, stante la necessità di costituirsi e resistere in giudizio si propone l'adozione della seguente determina al fine:

1. di costituirsi in causa, avverso l'atto di citazione di D.N.C., R.I. e R.C., davanti al Tribunale di Urbino, per l'udienza del 18/3/2013.
2. di incaricare per la rappresentanza e difesa dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, lo scrivente od altro legale interno, con ogni potere e facoltà;
3. di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa e non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
4. di trasmettere la determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento

Avv. Marcello Ercolani

- ALLEGATI -

(Non ci sono allegati)